

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 2/2018

CRITERI DI INDIVIDUAZIONE E REGOLE EVOLUTIVE DELLA CLASSE DI MERITO DI CONVERSIONE UNIVERSALE DI CUI ALL'ART. 3 DEL REGOLAMENTO IVASS N. 9 DEL 19 MAGGIO 2015, RECANTE LA DISCIPLINA DELLA BANCA DATI ATTESTATI DI RISCHIO E DELL'ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO DI CUI ALL'ART. 134 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE – DEMATERIALIZZAZIONE DELL'ATTESTATO DI RISCHIO.

Il presente documento contiene lo schema di Provvedimento recante i criteri di individuazione e le regole evolutive della classe di merito di conversione universale (classe di CU) di cui all'art. 3 del Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 (Dematerializzazione dell'attestato di rischio).

Eventuali osservazioni, commenti e proposte dovranno essere inviate all'IVASS, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione, al seguente indirizzo di posta elettronica: attestato_di_rischio@ivass.it utilizzando l'apposito prospetto allegato.

Al termine della fase di pubblica consultazione saranno rese pubbliche sul sito dell'Autorità:

- le osservazioni pervenute, con l'indicazione del mittente, fatta eccezione per i dati e le informazioni per i quali il mittente stesso richieda la riservatezza, motivandone le ragioni. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della *e-mail*, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati. I commenti pervenuti oltre il termine sopra indicato non saranno presi in considerazione;
- le conseguenti risoluzioni assunte dall'IVASS.

La struttura del documento sottoposto alla presente pubblica consultazione non intende precludere la possibilità di una successiva diversa collocazione delle singole disposizioni nell'ambito di Regolamenti, Provvedimenti o disposizioni IVASS nuovi o già esistenti.

SCHEMA DI PROVVEDIMENTO RECANTE CRITERI DI INDIVIDUAZIONE E REGOLE EVOLUTIVE DELLA CLASSE DI MERITO DI CONVERSIONE UNIVERSALE DI CUI ALL'ART. 3 DEL REGOLAMENTO IVASS N. 9 DEL 19 MAGGIO 2015, RECANTE LA DISCIPLINA DELLA BANCA DATI ATTESTATI DI RISCHIO E DELL'ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO DI CUI ALL'ART. 134 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE – DEMATERIALIZZAZIONE DELL'ATTESTATO DI RISCHIO.

RELAZIONE DI PRESENTAZIONE

Con l'entrata in vigore del Regolamento IVASS n. 9/2015 è stato abrogato il Regolamento ISVAP n. 4/2006, facendo salvi i contenuti del relativo allegato 2 che attualmente disciplina ancora tutta la normativa concernente i criteri di assegnazione e le regole evolutive della classe di merito universale (classe di CU).

L'art. 3 del citato Regolamento n. 9/2015 ha demandato, infatti, la definizione della disciplina delle regole evolutive delle classi CU ad un Provvedimento IVASS da emanare.

Pertanto, al fine di adeguare l'attuale regolamentazione in materia alla citata disposizione, viene sottoposto alla procedura di pubblica consultazione il testo del Provvedimento che sostituisce il citato allegato 2 oggi vigente.

Tenuto conto dell'impatto tecnico e organizzativo che la nuova regolamentazione comporta, avuto riguardo, in particolare, alla predisposizione di nuove procedure da parte delle imprese, la materia è stata oggetto di un preventivo confronto, al fine di acquisire osservazioni e proposte, nell'ambito dei lavori del tavolo tecnico, di cui fanno parte l'IVASS, l'ANIA ed i rappresentanti di diverse imprese, con il più ampio incarico di realizzare il passaggio al c.d. "attestato dinamico" in materia di r.c.auto.

L'Istituto ha predisposto il presente schema di Provvedimento tenendo conto dei contributi e delle sollecitazioni pervenute dal mercato e dalle associazioni dei consumatori, tesi, da un lato, a individuare le casistiche di mantenimento e di evoluzione delle classi di CU, per maggior tutela dei consumatori, e, dall'altro, a

chiarire alcune fattispecie che si prestavano ad interpretazioni plurime e differenziate da parte delle imprese creando un quadro di applicazione disomogeneo.

Si riassumono le principali modifiche ed integrazioni apportate:

- rilevazione della storia assicurativa ed assegnazione della classe di CU anche per le annualità coperte da contratti stipulati con formula tariffaria “a franchigia” e “a tariffa fissa”. L’attuale normativa, infatti, non prevede, ai fini dell’evoluzione della classe di CU e dei benefici previsti dal c.d. decreto Bersani, la valorizzazione della condotta di guida durante il periodo di copertura con tali formule tariffarie.
Tale previsione riguarda tutti i contratti “a franchigia” e “a tariffa fissa”, stipulati sia a titolo oneroso che gratuito, ed è tesa a garantire il principio della continuità della storia assicurativa acquisita dall’assicurato, evitando così possibili penalizzazioni, e armonizzare la disciplina della classe CU per tali fattispecie di contratti. Si fa presente, infatti, che, ad oggi, tale disciplina è prevista solo per le polizze a titolo gratuito, oggetto della lettera al mercato del 19 maggio 2015, con la quale l’IVASS ha fornito specifiche indicazioni alle imprese per la gestione di tali contratti;
- estensione a tutte le fattispecie di polizze temporanee della disciplina prevista per le polizze “a franchigia” e “a tariffa fissa”. Pertanto, nei casi in cui, nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto al quale è riferito l’attestato, sia stato stipulato un contratto con durata inferiore all’anno, l’utilizzo dell’attestato è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva rilasciata dall’impresa che ha coperto il rischio. In mancanza della predetta dichiarazione ovvero nel caso di assenza oppure di cessata validità dell’attestato, si applicano le disposizioni di cui all’art. 9 del Regolamento IVASS n. 9/2015.
- in caso di mutamento della titolarità del veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di proprietari ad uno soltanto di essi, la classe di CU maturata sul veicolo viene riconosciuta al nuovo proprietario, anche in caso di sostituzione del veicolo, nonché agli altri soggetti già cointestatari che possono utilizzarla su altro veicolo di proprietà o acquisito successivamente;
- trasferimento di proprietà di un veicolo tra coniugi. L’attuale disciplina prevede il riconoscimento della classe di CU maturata sul veicolo al coniuge acquirente, qualora in regime legale di comunione dei beni. Nella nuova formulazione è stato eliminato il presupposto del regime legale di comunione e la parola “coniuge” è stata sostituita con “persone coniugate, o unite civilmente o conviventi di fatto” anche alla luce della recente emanazione della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze);

- in caso di trasferimento su altro veicolo di proprietà dello stesso soggetto della classe di CU attribuita ad un veicolo consegnato in conto vendita o oggetto di furto, nel caso in cui lo stesso risulti rivenduto o oggetto di successivo ritrovamento, è attribuita la classe di CU precedente alla perdita di possesso. L'attuale regolamentazione prevede che il veicolo rivenduto o oggetto di ritrovamento venga inserito in classe di CU 14;
- in caso di veicolo acquistato da soggetto utilizzatore di veicolo in leasing operativo o finanziario, o di noleggio a lungo termine, le generalità dell'utilizzatore, ai fini del riconoscimento della classe di CU maturata sul veicolo, devono essere registrate, quale intestatario temporaneo di tale veicolo, ai sensi del comma 2 dell'art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi. Qualora l'utilizzatore non acquisti il veicolo locato in leasing o noleggiato, quando ne cessi l'utilizzo, la classe CU è riconosciuta su altro veicolo acquistato dall'utilizzatore stesso. La nuova disciplina si applica ai contratti di leasing o di noleggio stipulati successivamente all'entrata in vigore del presente Provvedimento;
- nel caso di veicolo intestato a soggetto portatore di handicap, la classe di CU maturata sul veicolo è riconosciuta anche per veicoli acquistati da coloro che hanno abitualmente condotto il veicolo stesso, purché le generalità degli stessi siano state registrate, ai sensi del comma 2 dell'art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi;
- riconoscimento della classe di CU maturata sul veicolo, qualora il veicolo assicurato venga trasferito a seguito di successione *mortis causa*, a coloro, conviventi con il *de cuius* al momento della morte, che abbiano successivamente acquisito la proprietà del veicolo stesso a titolo ereditario. E' stato previsto, altresì, che se l'erede già convivente con il *de cuius*, o un suo familiare convivente, è proprietario di altro veicolo assicurato, il veicolo acquisito a titolo ereditario può fruire della stessa classe di CU del veicolo di preesistente proprietà;
- viene disciplinato il caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato con cessione del contratto di assicurazione. In tal caso, il cessionario ha diritto a mantenere la classe di CU, risultante dall'ultimo attestato di rischio maturato, sino alla scadenza del contratto ceduto ed il nuovo contratto relativo al veicolo va assegnato alla classe di CU 14, salvo quanto previsto dal c.d. "decreto Bersani". Il cedente ha diritto a mantenere la classe di CU per il periodo di validità dell'attestato.

Sono state previste, inoltre, regole di mantenimento della classe di CU in caso di mutamenti formali del proprietario del veicolo in ambiti societari e della classificazione del veicolo:

- nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio e viceversa, gli acquirenti hanno diritto alla conservazione della classe di CU;
- qualora una società di persone o capitali sia proprietaria del veicolo, la trasformazione, la fusione, la scissione societaria o la cessione di ramo d'azienda determinano il trasferimento della classe di CU in capo alla persona giuridica che ne abbia acquisito civilisticamente la proprietà;
- nel caso di mutamento della classificazione del veicolo assicurato, di cui all'art. 47 del D.Lgs. n. 285/1992 (es. autocarri reimmatricolati come veicoli), lo stesso mantiene la classe di CU già maturata.

Più in dettaglio, avuto riguardo alle principali modifiche normative intervenute rispetto alla regolamentazione previgente, il presente schema di Provvedimento prevede:

Gli artt. 2 e 3 dettano le regole generali della disciplina della classe di CU. Le modifiche e le integrazioni alla disciplina vigente riguardano l'estensione alle formule tariffarie "a franchigia" e "a tariffa fissa" delle regole di assegnazione ed evoluzione già previste per la formula tariffaria *bonus malus*.

L'art. 4 reca disposizioni in materia di conversione della classe di CU, indicata nell'attestazione dello stato di rischio, nella classe di merito interna determinata da ciascuna impresa su parametri autonomamente assunti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 133, comma 1 *bis*, del Codice delle assicurazioni private.

Al riguardo, ciascuna impresa prevede una specifica tabella di corrispondenza che deve essere disponibile all'interno dei punti vendita e sul sito internet dell'impresa, con separata evidenza rispetto alle condizioni di polizza consegnate all'assicurato.

I criteri evolutivi inerenti alle classi di merito interne delle imprese non incidono sull'evoluzioni delle classi di CU.

L'art. 5 riguarda la validità dell'attestato di rischio che, come indicato al **comma 1**, è rimasta invariata.

Il **comma 2** stabilisce che, decorsi 15 giorni dalla scadenza di cui al comma precedente, l'utilizzo dell'attestato è subordinato alla presentazione di una dichiarazione di mancata circolazione da parte del contraente, sottoscritta dal proprietario, relativa al periodo successivo alla scadenza del contratto al quale l'attestato si riferisce.

L'art. 6 disciplina i contratti di durata temporanea e la validità del relativo attestato di rischio. Le nuove disposizioni introdotte prevedono che nei casi in cui, nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto al quale è riferito l'attestato di rischio, sia

stato stipulato un contratto con una durata temporanea inferiore all'anno, l'utilizzo dell'attestato è subordinato alla presentazione di una dichiarazione relativa all'assenza di sinistri con responsabilità ovvero al numero di sinistri con responsabilità causati nel periodo di assicurazione temporanea. In mancanza della predetta dichiarazione sostitutiva ovvero nel caso di assenza oppure di cessata validità dell'attestato, si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 del Regolamento IVASS n. 9/2015. La valorizzazione degli eventuali sinistri dichiarati, ai fini della determinazione della classe di CU per l'annualità successiva, è a carico della compagnia che acquisisce il nuovo contratto.

Tali disposizioni, pertanto, estendono a tutte le fattispecie di stipulazione di polizze temporanee, anche quelle a titolo oneroso, la disciplina oggi prevista per le "polizze gratuite".

L'art. 7 detta regole specifiche della disciplina della classe di CU in merito a tutti i casi in cui è possibile mantenere la classe di CU e la continuità della storia assicurativa indicata nella tabella di sinistrosità contenuta nell'attestato di rischio, maturata su un veicolo.

La casistica oggi in vigore è stata ampliata, al fine di ricomprendere una platea più ampia di fattispecie e, nel contempo, sono state introdotte modifiche tendenti a chiarire alcune fattispecie che oggi si prestano a interpretazioni diverse da parte delle imprese, determinando un quadro di applicazione disomogeneo.

In particolare, **al comma 2**, viene precisato che le regole specifiche, di seguito indicate, disciplinano i casi di mantenimento della classe di CU e della relativa tabella di sinistrosità pregressa contenuta nell'attestato di rischio, fra veicoli appartenenti alla stessa categoria secondo la classificazione di cui all'art. 47 del D.Lgs. n. 285/1992 e che la sinistrosità pregressa non viene conservata nei casi di attribuzione della classe CU in applicazione della legge 2 aprile 2007, n. 40 (c.d. "legge Bersani"):

lett. a) per i casi di veicoli già assicurati all'estero, il contraente consegna una dichiarazione, rilasciata dall'assicuratore estero che consenta l'individuazione della classe di CU da applicare al contratto, sulla base della sinistrosità pregressa, secondo i criteri di cui alla Tabella 1, considerando la 14^a quale classe d'ingresso. Detta dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato del rischio. In caso di mancata consegna della dichiarazione il contratto è assegnato alla classe di CU 14;

lett. b) in caso di mutamento della titolarità di un veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di proprietari ad uno soltanto di essi, a quest'ultimo è attribuita la classe di CU maturata su tale veicolo anche quando lo stesso

venga sostituito da altro veicolo. Inoltre, la classe di CU maturata è riconosciuta anche agli altri soggetti già cointestatari del veicolo e può essere utilizzata su altro veicolo di proprietà o acquisito successivamente;

lett. c) Riguarda il caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra coniugi. L'attuale disciplina prevede il riconoscimento della classe di CU maturata sul veicolo al coniuge acquirente, qualora in regime legale di comunione dei beni. Nella nuova formulazione è stato eliminato il presupposto del regime legale di comunione e la parola "coniuge" è stata sostituita con "persone coniugate, o unite civilmente o conviventi di fatto" anche alla luce della recente emanazione della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze).

Il cedente la proprietà può conservare la classe di CU maturata sul veicolo ceduto su altro veicolo di sua proprietà o acquisito successivamente ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto;

lett. d) la nuova formulazione prevede che qualora sia stata trasferita su altro veicolo di proprietà dello stesso soggetto la classe di CU attribuita ad un veicolo consegnato in conto vendita e quest'ultimo risulta invenduto, ovvero il trasferimento della classe di CU sia stato operato su un veicolo oggetto di furto con successivo ritrovamento, al veicolo rimasto invenduto o oggetto di successivo ritrovamento è attribuita la classe di CU precedente alla perdita di possesso;

lett. e) La disciplina già in vigore, relativa ai casi di vendita, demolizione, furto, certificazione di cessazione della circolazione, definitiva esportazione all'estero, e consegna in conto vendita, non ha subito modifiche. La stessa è stata estesa anche al caso in cui il nuovo veicolo da assicurare sia acquisito in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, comunque non inferiore a dodici mesi. In tale ipotesi la classe di CU maturata sul veicolo alienato è riconosciuta allo stesso purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell'art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi;

lett. f) con tale disposizione, concernente il caso di veicolo acquistato da soggetto utilizzatore di veicolo in leasing operativo o finanziario, o di noleggio a lungo termine, è stato introdotto il criterio che le generalità dell'utilizzatore, ai fini del riconoscimento della classe di CU maturata sul veicolo, devono essere registrate, quale intestatario temporaneo di tale veicolo, ai sensi del comma 2 dell'art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi. Qualora

l'utilizzatore non acquisti il veicolo locato in leasing o noleggiato, quando ne cessi l'utilizzo, la classe CU è riconosciuta su altro veicolo acquistato dell'utilizzatore stesso. La nuova disciplina si applica ai contratti di leasing o di noleggio stipulati successivamente all'entrata in vigore del presente Provvedimento;

lett. g) disciplina nuovi casi di mantenimento della classe di CU in caso di veicolo intestato a soggetto portatore di handicap. La classe di CU maturata sul veicolo, oltre che al proprietario del veicolo, è riconosciuta, per i nuovi veicoli acquistati, anche a coloro che hanno abitualmente condotto il veicolo stesso, purché le generalità degli stessi siano state registrate, ai sensi del comma 2 dell'art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi;

lett. h) introduce una nuova casistica di mantenimento della classe di CU qualora il veicolo assicurato venga trasferito a seguito di successione *mortis causa*. In tal caso la classe di CU maturata sul veicolo è attribuita a coloro, conviventi con il *de cuius* al momento della morte, che abbiano acquisito la proprietà del veicolo stesso a titolo ereditario.

Se l'erede, già convivente con il *de cuius*, o un suo familiare convivente, è proprietario di altro veicolo assicurato in *bonus-malus*, il veicolo acquisito a titolo ereditario può fruire della stessa classe di CU del veicolo di preesistente proprietà. In tal caso, a richiesta dell'assicurato, l'impresa assicurativa che presta la garanzia sul veicolo caduto in successione, è tenuta ad assegnare a tale veicolo la nuova classe di CU;

lett. i) viene disciplinato il caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato con cessione del contratto di assicurazione. In tal caso, il cessionario ha diritto a mantenere la classe CU, risultante dall'ultimo attestato di rischio maturato, sino alla scadenza del contratto ceduto ed il nuovo contratto relativo al veicolo va assegnato alla classe di CU 14, salvo quanto previsto dal c.d. "decreto Bersani". Il cedente ha diritto a mantenere la classe di CU per il periodo di validità dell'attestato;

lett. j) questa lettera disciplina i casi di contratti stipulati presso un'impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, tenuto conto delle modifiche normative intervenute (art. 134 del Codice delle assicurazioni e Regolamento IVASS n. 9/2015).

Qualora il precedente contratto sia stato stipulato presso un'impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'attestato di rischio non sia presente

nella banca dati attestati, di cui all'art. 134 del Codice delle assicurazioni private, il nuovo contratto è assegnato alla classe di CU di pertinenza sulla base di una dichiarazione sostitutiva di attestato rilasciata dall'impresa o dal commissario liquidatore su richiesta del contraente. In mancanza della predetta dichiarazione sostitutiva si applicano i criteri di cui all'art. 9 del Regolamento IVASS n. 9/2015.

Sono state previste, inoltre, regole di mantenimento della classe di CU in caso di mutamenti formali del proprietario del veicolo in ambiti societari e della classificazione del veicolo:

lett. k) nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio e viceversa, gli acquirenti hanno diritto alla conservazione della classe di CU;

lett. l) qualora una società di persone o capitali sia proprietaria del veicolo, la trasformazione, la fusione, la scissione societaria o la cessione di ramo d'azienda determina il trasferimento della classe di CU in capo alla persona giuridica che ne abbia acquisito civilisticamente la proprietà;

lett. m) nel caso di mutamento della classificazione del veicolo assicurato, di cui all'art. 47 del D.Lgs. n. 285/1992 (es. autocarri reimmatricolati come veicoli), lo stesso mantiene la classe di CU già maturata.

L'art. 8 riguarda le procedure ed i presidi di controllo in fase assuntiva, alla luce delle disposizioni introdotte dall'art. 9 del Regolamento IVASS n. 9/2015. Le imprese sono tenute ad istituire e formalizzare procedure di controllo per la verifica della correttezza dei dati relativi all'attestato di rischio, dell'identità del contraente e, se persona diversa, dell'intestatario del veicolo, indicati nella documentazione assicurativa esibita dall'interessato per la stipula del contratto, nonché presidi organizzati per la verifica delle dichiarazioni rilasciate dagli assicurati.

L'art. 9 detta le disposizioni transitorie relative ai contratti con forma tariffarie "a franchigia" e "a tariffa fissa" già in essere alla data di entrata in vigore del Provvedimento.

L'art 10 definisce i termini e le modalità di entrata in vigore del Provvedimento. In considerazione dell'impatto tecnico ed organizzativo che il recepimento di alcune delle nuove disposizioni produce, con particolare riferimento alla nuova disciplina concernente le polizze "a franchigia" e le "polizze temporanee", si è tenuto conto delle richieste avanzate dalle imprese di modulare la tempistica dell'entrata in vigore

sulla base di quanto emerso in merito alla definizione dei necessari sistemi informatici. Nel dettaglio:

- comma 1.** il Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino dell'IVASS. E' inoltre disponibile sul sito internet dell'Istituto;
- comma 2.** il Provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- comma 3.** relativamente ai soli contratti con forma tariffaria "a franchigia" e "a tariffa fissa", le imprese si adeguano alle disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, a partire dal 1° maggio 2018, con riferimento ai contratti in scadenza il 1° luglio 2018. Sono fatte salve le disposizioni già vigenti in materia di polizze gratuite;
- comma 4.** le imprese si adeguano alle disposizioni di cui all'art. 6 a partire dal 1° gennaio 2019. Sono fatte salve le disposizioni già vigenti in materia di polizze gratuite.

Valutazione d'impatto

Per quanto riguarda l'impatto del nuovo Provvedimento, a fronte di un iniziale onere per le imprese derivante dagli adeguamenti necessari sul piano operativo e gestionale, si ritiene che le nuove disposizioni introducano criteri di maggior tutela ed equità, in particolare per alcune categorie di consumatori meritevoli di specifica attenzione, contribuendo, nel contempo, a fornire un quadro di regole più chiare e rigorose in relazione, in particolare, ad alcune casistiche che negli anni sono state oggetto di interpretazioni ed applicazioni disomogenee da parte delle imprese, comportando disagi sia per gli assicurati che per le imprese stesse.

Inoltre, un quadro normativo chiaro e definito in materia di criteri e regole evolutive delle classi di CU è presupposto sostanziale per la definizione delle nuove regole attuative del c.d "attestato di rischio dinamico", un progetto che permetterà di acquisire e gestire tutte le necessarie informazioni per una corretta valorizzazione della storia assicurativa di ciascun assicurato. Il predetto progetto sarà completamente realizzato con l'applicazione delle norme previste dal Provvedimento di modifica del Regolamento IVASS n. 9, anch'esso in pubblica consultazione.

SCHEMA DI PROVVEDIMENTO IVASS RECANTE CRITERI DI INDIVIDUAZIONE E REGOLE EVOLUTIVE DELLA CLASSE DI MERITO DI CONVERSIONE UNIVERSALE DI CUI ALL'ART. 3 DEL REGOLAMENTO IVASS N. 9 DEL 19 MAGGIO 2015, RECANTE LA DISCIPLINA DELLA BANCA DATI ATTESTATI DI RISCHIO E DELL'ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO DI CUI ALL'ART. 134 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE – DEMATERIALIZZAZIONE DELL'ATTESTATO DI RISCHIO.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO l'articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni (Codice delle Assicurazioni Private);

VISTA la legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" recante disposizioni finalizzate a rimuovere ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori;

VISTO l'art. 3, comma 3, del Regolamento IVASS n. 9, del 19 maggio 2015, concernente "La disciplina della banca dati attestati di rischio e dell'attestazione sullo stato del rischio di cui all'art. 134 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private – Dematerializzazione dell'attestato di rischio";

VISTO il Regolamento IVASS n. 3, del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;

adotta il seguente:

PROVVEDIMENTO

Art. 1 (Finalità)

1. Il presente Provvedimento stabilisce i criteri di assegnazione e le regole evolutive della classe di merito di conversione universale (classe di CU) e di continuità della storia assicurativa, in conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del Regolamento IVASS n. 9, del 19 maggio 2015.

Art. 2
(Assegnazione della classe di CU)

1. In caso di prima immatricolazione del veicolo, di voltura al PRA, di prima registrazione nell'Archivio Nazionale dei Veicoli, al contratto si applica la classe di CU 14.
2. Nel caso di veicoli già assicurati il contratto è assegnato alla classe di CU indicata nell'attestazione sullo stato del rischio, fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 3.

Art. 3
(Disciplina della classe di CU - Regole generali)

1. Per le annualità successive a quella di acquisizione del rischio, nell'attestazione dello stato del rischio è indicata sia la classe di merito interna, ove prevista dalle singole imprese, sia la classe di CU.
2. I criteri di attribuzione della classe di CU per l'annualità successiva, determinata sulla base della sinistrosità registrata ai sensi degli articoli 2 e 3 del Regolamento IVASS n. 9, del 19 maggio 2015, per tutte le forme tariffarie, sono riportati nella seguente Tabella 1.

Tabella 1
(Criteri di attribuzione della classe di CU)

Classe di CU	0 Sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 sinistri o più
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

Art. 4

(Tabella di conversione della classe di merito interna)

1. Ciascuna impresa prevede una specifica tabella di corrispondenza, da utilizzare al momento dell'assunzione del rischio, per convertire la classe di CU, indicata nell'attestazione sullo stato del rischio, nella classe di merito interna determinata dall'impresa anche attraverso l'individuazione di altri parametri autonomamente assunti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 133, comma 1 *bis*, del Codice delle assicurazioni private.
2. La tabella deve essere disponibile all'interno dei punti vendita e sul sito Internet dell'impresa con separata evidenza rispetto alla tabella allegata alle condizioni di polizza.
3. I criteri evolutivi inerenti alle classi di merito interne delle imprese non incidono sull'evoluzione delle classi di CU.

Art. 5

(Validità dell'attestato di rischio)

1. L'attestato di rischio conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce, in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 del Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015.
2. Decorsi 15 giorni dalla scadenza del contratto di cui al comma precedente, l'utilizzo dell'attestazione è subordinato alla presentazione di una dichiarazione di mancata circolazione sottoscritta dal proprietario del veicolo e riferita al periodo successivo alla scadenza del contratto al quale l'attestato si riferisce.

Art. 6

(Contratti di durata temporanea – validità dell'attestato di rischio)

1. Nei casi in cui, nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto al quale è riferito l'attestato, sia stato stipulato un contratto con durata inferiore all'anno, l'utilizzo dell'attestato, come disciplinato dal precedente art. 5, è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva di attestato rilasciata dall'impresa che ha coperto il rischio, riferita all'assenza di sinistri con responsabilità ovvero al numero di sinistri con responsabilità causati durante il periodo di validità del contratto di assicurazione temporanea. In mancanza della predetta dichiarazione sostitutiva ovvero nel caso di assenza oppure di cessata validità dell'attestato, si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 del Regolamento IVASS n. 9/2015.
2. La compagnia che acquisisce il nuovo contratto, ai fini della determinazione della classe di CU per l'annualità successiva, valorizza nella "Tabella di sinistrosità progressa" gli eventuali sinistri dichiarati ai sensi del precedente comma 1, nel rispetto dei criteri e delle regole evolutive stabiliti dal presente Provvedimento e dal Regolamento IVASS n. 9/2015.

Art. 7

(Disciplina della classe di CU - Regole specifiche)

1. Il contratto è assegnato alla classe di CU 18 qualora non venga esibita la carta/certificato di circolazione, il foglio complementare/certificato di proprietà, l'appendice di cessione del contratto.
2. Le seguenti regole specifiche disciplinano i casi di mantenimento della classe di CU e della relativa "Tabella di sinistrosità pregressa" contenuta nell'attestato di rischio, fra veicoli appartenenti alla stessa categoria secondo la classificazione di cui all'art. 47 del D. Lgs. n. 285/1992. La sinistrosità pregressa non viene conservata nei casi di attribuzione della classe CU in applicazione della legge 2 aprile 2007, n. 40 (c.d. "legge Bersani"):
 - a) per i casi di veicoli già assicurati all'estero, il contraente consegna una dichiarazione, rilasciata dall'assicuratore estero che consenta l'individuazione della classe di CU da applicare al contratto, sulla base della sinistrosità pregressa, secondo i criteri di cui alla Tabella 1, considerando la 14^a quale classe d'ingresso. Detta dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato del rischio. In caso di mancata consegna della dichiarazione il contratto è assegnato alla classe di CU 14;
 - b) in caso di mutamento della titolarità di un veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di proprietari ad uno soltanto di essi, a quest'ultimo è attribuita la classe di CU maturata su tale veicolo anche quando lo stesso venga sostituito da altro veicolo. Gli altri soggetti già cointestatari possono conservare la classe di CU maturata sul veicolo ora intestato ad uno solo di essi, su un altro veicolo di proprietà o acquisito successivamente, ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto;
 - c) nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra persone coniugate, o unite civilmente o conviventi di fatto, all'acquirente è attribuita la classe di CU già maturata sul veicolo trasferito. Il cedente la proprietà può conservare la classe di CU maturata sul veicolo ceduto su altro veicolo di sua proprietà o acquisito successivamente ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto;
 - d) qualora sia stata trasferita su altro veicolo di proprietà dello stesso soggetto la classe di CU attribuita ad un veicolo consegnato in conto vendita e quest'ultimo risulti invenduto, ovvero sia stata trasferita su altro veicolo la classe di CU già maturata su un veicolo oggetto di furto con successivo ritrovamento, al veicolo invenduto o oggetto di successivo ritrovamento è attribuita la classe di CU precedente alla perdita di possesso;
 - e) nel caso in cui il proprietario di un veicolo dimostri, con riferimento ad altro e precedente veicolo di sua proprietà, di trovarsi in una delle seguenti circostanze intervenute in data successiva al rilascio dell'attestazione dello stato di rischio, ma entro il periodo di validità della stessa:
 - vendita;
 - demolizione;
 - furto di cui sia esibita denuncia;
 - certificazione di cessazione della circolazione;
 - definitiva esportazione all'estero;
 - consegna in conto vendita,

- al nuovo veicolo dallo stesso acquistato è attribuita la medesima classe di CU del precedente veicolo. La medesima disposizione è applicata anche nel caso in cui il nuovo veicolo da assicurare sia acquisito in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, comunque non inferiore a dodici mesi. In tale ipotesi la classe di CU maturata sul veicolo alienato è riconosciuta allo stesso purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell'art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi
- f) nel caso in cui un veicolo in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine - comunque non inferiore a dodici mesi – sia acquistato da soggetto utilizzatore, la classe di CU maturata è riconosciuta allo stesso purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell'art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi. Qualora l'utilizzatore, quando ne cessi l'utilizzo, non acquisti il veicolo locato in leasing o noleggiato, la classe di CU è riconosciuta su altro veicolo dallo stesso acquistato. Tale disciplina si applica ai contratti di leasing o di noleggio stipulati successivamente all'entrata in vigore del presente Provvedimento;
 - g) nel caso di veicolo intestato a soggetto portatore di handicap, la classe di CU maturata sul veicolo è riconosciuta, per i nuovi veicoli acquistati, anche a coloro che hanno abitualmente condotto il veicolo stesso, purché le generalità degli stessi siano state registrate, ai sensi del comma 2 dell'art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi;
 - h) qualora la proprietà del veicolo assicurato venga trasferita a seguito di successione *mortis causa*, la classe di CU maturata sul veicolo è attribuita a coloro, conviventi con il *de cuius* al momento della morte, che abbiano acquisito la proprietà del veicolo stesso a titolo ereditario.
Se l'erede, già convivente con il *de cuius*, o un suo familiare convivente, è proprietario di altro veicolo assicurato, il veicolo acquisito a titolo ereditario può fruire della stessa classe di CU del veicolo di preesistente proprietà. In tal caso, a richiesta del contraente, l'impresa assicurativa che presta la garanzia sul veicolo caduto in successione, è tenuta ad assegnare a tale veicolo la nuova classe di CU;
 - i) nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato con cessione del contratto di assicurazione, il cessionario ha diritto a mantenere la classe CU, risultante dall'ultimo attestato di rischio maturato, sino alla scadenza del contratto ceduto ed il nuovo contratto relativo al veicolo va assegnato alla classe di CU 14, salvo quanto previsto dal c.d. "decreto Bersani"; il cedente ha diritto a mantenere la classe di CU per il periodo di validità dell'attestato;
 - j) qualora il precedente contratto sia stato stipulato presso un'impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'attestato di rischio non sia presente nella banca dati attestati di rischio, di cui all'art. 134 del Codice delle assicurazioni private, il nuovo contratto è assegnato alla classe di CU di pertinenza sulla base di una dichiarazione sostitutiva di attestato rilasciata dall'impresa o dal commissario liquidatore su richiesta del contraente. In mancanza della predetta

dichiarazione sostitutiva si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 del Regolamento IVASS n. 9/2015;

- k) nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio e viceversa, gli acquirenti hanno diritto alla conservazione della classe di CU;
- l) qualora una società di persone o capitali sia proprietaria del veicolo, la trasformazione, la fusione, la scissione societaria o la cessione di ramo d'azienda determinano il trasferimento della classe di CU in capo alla persona giuridica che ne abbia acquisito civilisticamente la proprietà;
- m) nel caso di mutamento della classificazione del veicolo assicurato, di cui all'art. 47 del D. Lgs. n. 285/1992, lo stesso mantiene la classe di CU già maturata.

Art. 8

(Procedure e presidi di controllo in fase assuntiva)

1. Per le fattispecie di cui all'art. 9 del Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015, le imprese di assicurazione istituiscono e formalizzano procedure di controllo per la verifica della correttezza dei dati relativi all'attestato di rischio, dell'identità del contraente e, se persona diversa, dell'intestatario del veicolo, indicati nella documentazione assicurativa esibita dall'interessato per la stipula del contratto, nonché presidi organizzati per la verifica delle dichiarazioni rilasciate dagli assicurati.

Art. 9

(Disposizioni transitorie)

1. Per i contratti che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono stati già stipulati con forma tariffaria "a franchigia" o "a tariffa fissa", si applicano le regole di cui ai successivi commi 2 e 3.
2. Qualora il contratto si riferisca a veicolo già assicurato con forma tariffaria "a franchigia", il medesimo è assegnato alla classe di CU risultante dall'applicazione dei criteri contenuti nella seguente Tabella 2.

TABELLA 2

(Criteri evolutivi in caso di passaggio da "franchigia" a "*bonus-malus*")

Anni senza sinistri	Classe di CU
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

3. Qualora il contratto si riferisca a veicolo già assicurato con forma tariffaria “a tariffa fissa”, il medesimo è assegnato classe di CU 14, senza valorizzazione della sinistrosità pregressa.

Art. 10

(Pubblicazione ed entrata in vigore)

1. Il presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino dell'IVASS. E' inoltre disponibile sul sito internet dell'Istituto.
2. Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
3. Relativamente ai soli contratti con forma tariffaria “a franchigia” e “a tariffa fissa”, le imprese si adeguano alle disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, a partire dal 1° maggio 2018, con riferimento ai contratti in scadenza il 1° luglio 2018. Sono fatte salve le disposizioni già vigenti in materia di polizze gratuite.
4. Le imprese si adeguano alle disposizioni di cui all'art. 6 a partire dal 1° gennaio 2019. Sono fatte salve le disposizioni già vigenti in materia di polizze gratuite.